

QUESITI E RISPOSTE GIORNATA DELLA TRASPARENZA

DOMANDA 1

Vi sono delle linee guida o delle indicazioni aggiornate su quali dati pubblicare e con quali tempistiche, rispetto al tema della pubblicazione dei dati inerenti i progetti PNRR?

RISPOSTA

Le indicazioni che si possono attualmente rinvenire sono quelle contenute nel **Piano Nazionale Anticorruzione 2022**, adottato il 17 gennaio 2023 e nell' allegato alla circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".

In particolare, il PNA 2022 richiamando la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, fornisce indicazioni per le **Amministrazioni centrali titolari di interventi**, tuttavia, **con riferimento ai Soggetti attuatori degli interventi**, si chiarisce che, in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR, sia comunque necessario dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 e che qualora i soggetti attuatori, lo ritengano utile, possono, in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi, raccomandandosi, in tale ipotesi, di organizzare le informazioni, i dati e documenti in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile al cittadino.

In particolare le indicazioni sono le seguenti:

- Individuare all'interno del proprio sito web una sezione, denominata "Attuazione Misure PNRR", articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione, ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione, componente di riferimento e investimento.
- Pubblicare nella sezione "Attuazione Misure PNRR", per ognuna delle sotto-sezioni, gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando, per ogni atto riportato:
 - a) la tipologia (legge, decreto legislativo, decreto-legge, decreto ministeriale, decreto interministeriale, avviso, ecc.);
 - b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento;
 - c) la data di pubblicazione;
 - d) la data di entrata in vigore;
 - e) l'oggetto;
 - f) la eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento, ...) con il link ipertestuale al documento;
 - g) le eventuali note informative.

Le informazioni fornite in ciascuna sottosezione devono essere aggiornate tempestivamente.

DOMANDA 2

E' possibile per l'utente fare richiesta di cartella clinica mediante istanza online?

RISPOSTA

La copia della documentazione sanitaria e sociosanitaria può essere richiesta anche mediante i mezzi di comunicazione telematica previsti dalle disposizioni aziendali.

DOMANDA N. 3

Le istanze formulate dai consiglieri vanno inserite nel registro degli accessi?

RISPOSTA

No, tali istanze non vanno inserite nel registro degli accessi. Secondo le indicazioni fornite da ANAC il registro è riservato alle istanze di accesso documentale (art. 22 L. 241/1990) e accesso civico semplice o generalizzato (art. 5 D.lgs 33/2013).

A tale conclusione si giunge anche in considerazione delle diverse finalità del potere di accesso dei consiglieri, previsto dall'art.43, comma 2, Testo Unico Enti Locali, collegate all'espletamento del mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente e alla tutela degli interessi pubblici.

DOMANDA 4

I sindacati possono accedere agli atti di gara solo quando sono concluse o anche prima?

RISPOSTA

Le istanze di accesso agli atti di gara avanzate da un sindacato sia nelle forme di accesso documentale (art. 22 della L. 241/1990) che nelle forme di accesso civico (art. 5 del D.lgs 33/2013), al pari di quelle presentate da cittadini od Operatori Economici, sono soggette ai principi dettati dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 36/2023), che prevede il **differimento** nei seguenti casi:

- a) nelle procedure aperte, rispetto all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la loro presentazione;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, rispetto all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e rispetto all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che le hanno presentato, fino alla scadenza del termine per la loro presentazione; (a coloro cui la richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare);

- c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla loro valutazione e agli atti, dati e informazioni presupposti, fino all'aggiudicazione;
- e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti a tale fase, fino all'aggiudicazione.